

**Edizione di giovedì 10 gennaio 2019**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Imu sui fabbricati strumentali con deduzione maggiorata**

di **Sandro Cerato**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Gli enti senza scopo di lucro e la Legge di bilancio 2019 – II° parte**

di **Guido Martinelli**

## **IVA**

**Le nuove regole in materia di Iva per i voucher**

di **Marco Peirola**

## **ACCERTAMENTO**

**La condotta commerciale anomala giustifica l'accertamento analitico-induttivo**

di **Angelo Ginex**

## **CRISI D'IMPRESA**

**Piano di risanamento**

di **EVOLUTION**

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Imu sui fabbricati strumentali con deduzione maggiorata***

di **Sandro Cerato**

La **deduzione parziale dell'Imu dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo**, relativa agli **immobili strumentali**, è pari al 20% per il periodo d'imposta 2018, mentre, dal **2019**, la misura è aumentata al **40%**.

È quanto emerge dalle modifiche introdotte dall'[articolo 1, comma 12, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019), che, a partire dal periodo d'imposta **2019**, **innalza la misura di deduzione dal 20% al 40% dell'imposta comunale pagata dalle imprese e dai professionisti** per gli immobili strumentali relativi all'attività.

È bene ricordare che la deduzione parziale dell'Imu dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo è stata introdotta dall'[articolo 1 L. 147/2013](#) che ha modificato l'[articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011](#), che in origine sanciva l'**indeducibilità integrale** del tributo comunale dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Si è previsto che tale deduzione (non prevista ai fini Irap) **era pari al 30% per il periodo d'imposta 2013, mentre, a regime, la misura è stata stabilita nel 20%.**

Ora, a partire dal periodo d'imposta **2019**, il legislatore ha alzato la **percentuale dal 20% al 40%** per consentire alle imprese ed ai lavoratori autonomi di poter portare in deduzione un importo maggiore del tributo comunale pagato.

In merito all'**ambito oggettivo** della **deduzione**, la norma si riferisce agli **immobili strumentali**, ragion per cui rientrano in tale ambito sia quelli **strumentali per natura** (sono tali quelli classificati nelle categorie A/10, B, C, D ed E, a prescindere dal loro utilizzo), sia quelli **strumentali per destinazione** (sono tali quelli effettivamente ed esclusivamente utilizzati direttamente per lo svolgimento dell'attività d'impresa, a prescindere dalla categoria catastale).

La [circolare AdE 10/E/2014](#) ha precisato che non rientrano nell'ambito oggettivo gli **immobili cd. "promiscui"**, ossia quelli utilizzati sia per l'attività d'impresa (o professionale) sia per scopi personali, in quanto la strumentalità per destinazione, come detto, richiede l'utilizzo esclusivo del bene per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

Per gli **immobili posseduti dai professionisti**, si ricorda che si considerano strumentali solamente **quelli utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo** (a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza), non esistendo in tale ambito la

nozione di **immobile strumentale per natura**.

Per quanto riguarda **l'individuazione dell'importo deducibile**, l'Agenzia delle entrate nel citato documento di prassi ha chiarito che la deduzione dal reddito d'impresa spetta a condizione che l'imposta, stanziata nel periodo d'imposta di competenza, sia **anche effettivamente pagata in tale anno**, pena lo slittamento della deduzione nel periodo d'imposta in cui avviene la corresponsione del tributo (in quanto [l'articolo 99 Tuir](#) prevede la deduzione per cassa delle imposte).

Esemplificando, **l'Imu stanziata nel conto economico dell'esercizio 2018**, e riferita a tale anno, è deducibile nella misura del 20% nel modello Redditi 2019, solo se l'imposta è stata pagata nello stesso anno 2018.

Al contrario, laddove l'imposta del 2018 non sia stata pagata nel 2018 (si suppone per intero per semplicità), ma sarà pagata nel 2019, la deduzione (sempre del 20%) avverrà nel modello Redditi 2020 tramite una **variazione in diminuzione nel quadro RF**.

Come detto, a partire dall'**Imu dovuta per il 2019**, invece, la **deduzione si innalza al 40%**, con primo impatto nel **modello Redditi 2020** (periodo d'imposta 2019), in cui sarà possibile beneficiare di tale innalzamento, sempre a condizione che **l'imposta di competenza del 2019** sia stata **pagata** nel medesimo anno.

Infine, per quanto riguarda gli **esercenti arti e professioni**, la deduzione, in conformità al principio generale di "cassa", stabilito dall'[articolo 54 Tuir](#), avviene sempre nell'esercizio in cui l'imposta è stata **effettivamente pagata**, e quindi nella misura del **40%** a partire dal **1° gennaio 2019**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Gli enti senza scopo di lucro e la Legge di bilancio 2019 – II° parte***

di **Guido Martinelli**

[L'articolo 1, comma 82, L. 145/2018](#) prevede una **ulteriore modifica al codice del terzo settore**. Vengono, infatti, **inserite tra le attività “considerate non commerciali” gli interventi e le prestazioni socio sanitarie poste in essere da fondazioni ex lpab “a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi”**.

Detta agevolazione, ai sensi del comma successivo, si applicherà nei limiti della disciplina comunitaria relativa agli **aiuti “de minimis”**.

[L'articolo 1, comma 621, L. 145/2018](#) **ripropone la disciplina del c.d. “sport bonus”** che era stato introdotto in via provvisoria dalla Legge di bilancio dell'anno scorso, **ampliando** il numero dei **soggetti** potenzialmente **interessati** e incrementandone i **vantaggi**.

Viene riconosciuto un **credito d'imposta** per le **erogazioni liberali** in denaro effettuate da **privati** (persone fisiche, enti non commerciali, e, novità rispetto alla disciplina vigente per il 2018, **soggetti Ires**) nel corso del 2019 per **interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la realizzazione di nuove **strutture sportive pubbliche**.

L'anno scorso il beneficio si limitava al finanziamento degli interventi di ristrutturazione e restauro. Si ha diritto all'agevolazione anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai **concessionari** o agli **affidatari** degli impianti.

Le **persone fisiche** e gli **enti non commerciali** recupereranno fino ad un massimo del **65%** dell'importo erogato nel limite del **20% del loro reddito imponibile**, mentre quelli **commerciali** (sicuramente qui è poco corretto il riferimento al reddito di impresa che, come tale, colpisce anche le attività commerciali delle persone fisiche o degli enti non commerciali) lo potranno detrarre nel limite del **10 per mille dei ricavi annui** da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Per il **2018**, invece, l'agevolazione era riconosciuta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, in misura pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno.

I commi successivi disciplinano le **modalità** previste per l'ottenimento del **credito di imposta** e, comunque, si rinvia ad un **futuro decreto** del Presidente del consiglio dei ministri per la definizione delle ulteriori formalità e adempimenti necessari.

[L'articolo 1, commi 629 e ss., L. 145/2018](#) contengono la riforma della società Coni servizi spa, di proprietà del Ministero della economia, **che assumerà la denominazione di Sport e Salute spa**.

Viene previsto che il **finanziamento** dello Stato **allo sport** sia pari al **32%** degli **incassi erariali** per le **imposte** dirette e l'Iva relativi alle **attività di gestione impianti sportivi**, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive e, comunque, per un ammontare non inferiore ai **410 milioni di euro**.

**La novità sarà che dette risorse non saranno tutte destinate al Coni**, che vedrà il suo finanziamento limitato a 40 milioni di euro annui al fine di garantire la copertura delle proprie **attività istituzionali** e gli oneri relativi alle **preparazioni olimpiche** delle rappresentazioni nazionali.

Sarà invece la nuova **Sport e Salute spa** a provvedere al **finanziamento delle Federazioni**, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, gruppi sportivi militari e di Stato, associazioni benemerite, per un ammontare non inferiore a 280 milioni di euro annui.

Detti importi, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 632, L. 145/2018](#), potranno essere **rimodulati** annualmente in relazione alle entrate effettivamente incassate.

Viene poi previsto un nuovo regime di **nomina** del **consiglio di amministrazione** di detta società che prevede una netta separazione, con precise **incompatibilità**, tra i **ruoli di vertice** del **Coni** e della **Sport e Salute spa**.

**Viene previsto espressamente che il finanziamento alle Federazioni**, pur derivando a questo punto da una società "privata" **mantiene la sua natura di "contributo pubblico"** e, pertanto, tale modifica sarà influente sugli adempimenti posti a carico dei singoli enti beneficiari di detti contributi.

**Sport e Salute spa** dovrà destinare due milioni di euro alla **riforma dei concorsi pronostici sportivi** *"al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo"*.

[L'articolo 1, commi 641 e ss., L. 145/2018](#) prevedono una revisione della distribuzione dei proventi radio televisivi legati alla cessione dei diritti sulle gare sportive professionistiche.

Ai sensi del **comma 644** potranno accedere alla ripartizione di tali diritti solo le società, quotate e non quotate *"che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla **revisione legale** svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla **vigilanza della Consob**"*.

[L'articolo 1, comma 646, L. 145/2018](#) ha modificato l'[articolo 27 bis](#) della tabella di cui all'**allegato B** annesso al **D.P.R. 642/1972**, **estendendo anche alle "associazioni e società**

**sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni” l'esenzione da bollo** fino all'anno scorso applicabile solo alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

Pertanto, dal primo gennaio di quest'anno, gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da dette associazioni e società sportive saranno **esenti da bollo**.

Ultima norma di interesse è inserita al [comma 1022](#).

Vengono inseriti tra gli **enti associativi** che potranno beneficiare della **decommercializzazione dei corrispettivi** specifici versati da associati e tesserati anche *“le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse”*.

Essendo un provvedimento per il quale è stata prevista una copertura di soli 300.000 euro annui non dovrebbe essere **attività molto diffusa** ma, la domanda sorge spontanea: quali saranno gli **effettivi beneficiari** di questa agevolazione?

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:  
PROBLEMATICHE GIURIDICO – FISCALI**

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

---

### ***Le nuove regole in materia di Iva per i voucher***

di **Marco Peirola**

Su impulso della **L. 163/2017** (Legge di delegazione europea 2016-2017), il **D.Lgs. 141/2018**, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018, attua le disposizioni della **Direttiva 2016/1065/UE** che disciplinano il trattamento Iva dei *voucher*.

Le nuove norme, applicabili ai **buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018**, sono inserite nel Titolo I del **D.P.R. 633/1972**, relativo alle disposizioni generali, in quanto non comportano deroghe alla disciplina applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ai quali il buono dà diritto, ma sono essenzialmente finalizzate ad individuare il **momento impositivo**, vale a dire il momento rispetto al quale tali operazioni si considerano effettuate agli effetti dell'Iva.

In coerenza con quanto specificato nel preambolo alla **Direttiva 2016/1065/UE**, la Relazione illustrativa allo schema del **D.Lgs. 141/2018** specifica che sono **esclusi** dalle **novellate regole**:

- i **buoni sconto**, in quanto strumenti che danno diritto al titolare non già di ricevere beni o servizi, ma di beneficiare di una riduzione di prezzo all'atto dell'acquisto dei beni o servizi;
- i **titoli di trasporto**, i **biglietti di ingresso** a cinema e musei, i **francobolli** o **altri titoli simili**;
- gli **strumenti di pagamento**, che si distinguono dai *voucher* in quanto non danno diritto di ricevere beni o servizi, avendo come unica finalità quella di effettuare il pagamento di un bene o servizio.

In continuità con il quadro normativo precedente, i **buoni pasto** continuano ad essere assoggettati alla disciplina prevista per i servizi sostitutivi delle mense aziendali, al pari dei **mezzi tecnici** – compresi i codici di accesso – utilizzati per fruire dei servizi di telecomunicazione (fissa o mobile) e dei servizi di teleradiodiffusione, che restano soggetti al regime speciale di cui all'[articolo 74, comma 1, lett. d\), D.P.R. 633/1972](#).

L'**ambito oggettivo di applicazione** della nuova disciplina è definito dagli [articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater D.P.R. 633/1972](#).

In linea con l'[articolo 30-bis Direttiva 2006/112/CE](#), l'[articolo 6-bis D.P.R. 633/1972](#) definisce il “**buono-corrispettivo**” come uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i



servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le **condizioni generali di utilizzo** ad esse relative.

Il trattamento impositivo dei buoni-corrispettivo viene **distinto in funzione del momento impositivo**, con una tassazione immediata per i **buoni monouso** e differita per i **buoni multiuso**, laddove:

- i buoni si considerano “**monouso**”, ai sensi dell'[articolo 6-ter D.P.R. 633/1972](#), se – al momento dell'emissione – è nota la disciplina applicabile ai fini dell'Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto;
- i buoni si considerano “**multiuso**”, ai sensi dell'[articolo 6-quater D.P.R. 633/1972](#), se – al momento dell'emissione – non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'Iva alla cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto.

Per i buoni monouso, **ogni trasferimento, compresa l'emissione**, antecedente all'effettuazione della cessione o della prestazione incorporata, dà luogo all'applicazione dell'Iva, essendo conosciuti, in tale momento, tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione).

Se, però, chi **cede** il **bene** o presta il servizio incorporato nel buono è un **soggetto diverso** da quello che lo ha **emesso**, si considera che la cessione o la prestazione è compiuta nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.

La **normativa italiana** di recepimento non prende espressamente in considerazione l'ipotesi, contemplata dall'[articolo 30-ter Direttiva 2006/112/CE](#), in cui il **buono monouso** sia **trasferito** in nome e per conto di un altro soggetto, ma pare evidente che il trasferimento debba considerarsi effettuato da quest'ultimo, in quanto – nello schema del **mandato con rappresentanza** – gli effetti giuridici dell'operazione intermediata si producono direttamente nei confronti del **mandante**.

Riguardo ai **buoni multiuso**, il momento impositivo si verifica, in via differita, **quando il buono viene accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo** della cessione del bene o della prestazione del servizio cui esso dà diritto, restando irrilevanti ai fini dell'Iva ogni trasferimento del buono che ne precede la spendita.

Anche se l'operazione non deve essere tassata prima della sua effettuazione, la **distribuzione commerciale del buono multiuso** dà luogo ad un **servizio imponibile**. In tal senso, l'[articolo 6-quater, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che, qualora il trasferimento del buono avvenga tra soggetti diversi da quelli tra i quali intercorre la cessione del bene o la prestazione del servizio, il servizio di distribuzione o similare è autonomamente rilevante ai fini Iva.

La **determinazione della base imponibile** delle operazioni relative ai buoni-corrispettivo è regolata dal nuovo [articolo 13, comma 6, D.P.R. 633/1972](#), che – come indicato dalla Relazione



illustrativa allo schema di **D.Lgs. 141/2018 – non disciplina specificamente i buoni monouso** in quanto deve assumersi come base imponibile il corrispettivo dovuto per il buono.

Per le operazioni relative ai **buoni multiuso**, invece, siccome si considerano effettuate, agli effetti dell'Iva, al momento del **riscatto del buono**, sono previsti appositi i criteri di determinazione della **base imponibile**.

Il nuovo [articolo 13, comma 5-bis, D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che la **base imponibile** dell'operazione è costituita dal **corrispettivo dovuto per il buono** o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo (ipotesi che si verifica, in genere, quando il buono è trasferito da un soggetto diverso da quello che effettua la cessione o la prestazione), dal **valore monetario del buono al netto dell'Iva** relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati, con l'ulteriore previsione che, se il buono è usato solo **parzialmente**, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono.

Infine, per quanto riguarda i **servizi di distribuzione e simili** dei **buoni multiuso**, la **base imponibile**, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituita dalla **differenza tra il valore monetario del buono** e l'importo dovuto per il suo **trasferimento**. Tale criterio, non previsto dalla **Direttiva 2016/1065/UE**, era invece presente nella proposta di Direttiva COM(2012) 206.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## ACCERTAMENTO

---

### ***La condotta commerciale anomala giustifica l'accertamento analitico-induttivo***

di Angelo Ginex

In tema di imposte dirette, è **legittimo** procedere alla rettifica delle componenti reddituali sulla base di un **accertamento analitico-induttivo** anche quando si sia in presenza di **scritture contabili regolarmente tenute**, purché le medesime siano contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di **presunzioni gravi, precise e concordanti** che facciano dubitare della veridicità e correttezza della contabilità esaminata. In tal caso, la **prova presuntiva** dei maggiori ricavi, idonea a fondare questo tipo di accertamento, può essere desunta anche da una **condotta commerciale anomala** del contribuente.

Sono questi i principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione con [ordinanza n. 33264 del 21.12.2018](#), la quale ha dato seguito all'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti che giustificano l'utilizzo dell'**accertamento analitico-induttivo**.

La controversia che ha portato i giudici di legittimità ad esprimersi su questa problematica prende le mosse dall'impugnazione di alcuni avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione i maggiori ricavi presuntivamente non dichiarati dal contribuente nelle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004.

Il contribuente, dopo aver perso il giudizio di primo grado, proponeva vittoriosamente appello innanzi alla Ctr territorialmente competente, la quale decideva di **annullare gli atti impositivi** summenzionati. Secondo il ragionamento addotto dai giudici di seconde cure, l'Ufficio non avrebbe dovuto adoperare il metodo analitico-induttivo, sia a causa dell'**assenza di prove** in merito alle omissioni gravi, ripetute e numerose ricavabili dalle scritture contabili, sia in virtù dell'**insussistenza di presunzioni** compatibili coi caratteri descritti dall'[articolo 2729 cod. civ.](#).

In particolare, **i giudici del merito ritenevano prive di gravità, precisione e concordanza le presunzioni consistenti nella "contrarietà a logica economica", nello scostamento dei ricavi rispetto alla media di settore, nei movimenti di capitali verso un conto estero e negli "elevati investimenti"**, valutandole come insufficienti a legittimare l'Ufficio a procedere in maniera induttiva.

L'Agenzia delle Entrate, dunque, proponeva **ricorso in Cassazione** avverso questa decisione, chiedendone la censura e motivando la propria linea argomentativa sulla scorta di due motivi.

In primo luogo, l'Ente impositore lamentava l'esistenza di un duplice errore di diritto nella

pronuncia impugnata: da un lato, essa non avrebbe dovuto far ricadere sull'Ufficio l'**onere di motivazione** in ordine alla incompletezza, falsità e inesattezza delle scritture contabili; dall'altro lato, essa avrebbe trascurato che il dato dell'**antieconomicità** dell'attività d'impresa giustificava di per sé il ricorso al **metodo analitico-induttivo**. Secondo le prospettazioni dell'Agenzia delle Entrate, in tal caso è sull'**imprenditore** che incombe l'**onere di dimostrare** che la differenza negativa tra i costi di acquisto e i prezzi di vendita, emersa dalle scritture contabili, non sia dovuta all'**occultamento** di corrispettivi percepiti.

In secondo luogo, la ricorrente deduceva un vizio di motivazione della sentenza censurata, la quale non avrebbe considerato alcuni **fatti decisivi** per la ricostruzione dei maggiori redditi non dichiarati ed accertati (ad esempio, le vendite erano state effettuate, nella maggior parte dei casi, al prezzo di costo dei beni ceduti).

I giudici della Suprema Corte, prima di esporre il loro convincimento in ordine alla soluzione della controversia *de qua*, hanno ricordato che l'accertamento con metodo analitico-induttivo è consentito, così come previsto dall'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), **pure in presenza di una contabilità formalmente regolare**.

**La norma, infatti, presuppone l'esistenza di scritture regolarmente tenute, ma contestabili in virtù di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata.**

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, **la prova presuntiva dei maggiori ricavi può essere desunta da una condotta commerciale anomala del contribuente**.

Volendo esemplificare, l'Agenzia delle Entrate può effettuare un **accertamento analitico-induttivo** nell'ipotesi in cui un'impresa commerciale dichiara, ai fini dell'imposta sul reddito e per più anni di seguito, perdite ingenti, nonché un'ampia difformità tra costi e ricavi. Tutti questi comportamenti, infatti, costituiscono delle **condotte commerciali anomale**, le quali integrano gli estremi delle presunzioni atte a legittimare l'accertamento ex [articolo 39 D.P.R. 600/1973](#).

La Corte, applicando questi principi al caso di specie, ha censurato la pronuncia emanata dalla Ctr, la quale era segnata da più errori di motivazione e di diritto, presenti **tanto nella parte in cui ha reputato ingiustificato l'utilizzo del metodo analitico-induttivo, quanto nel capo in cui ha negato l'inattendibilità dei redditi dichiarati, la cui ricostruzione, invece, era sorretta da presunzioni rigide e rigorose, prima fra tutte la gestione antieconomica dell'impresa**.

La Corte, dunque, ha reputato fondati i motivi di ricorso ed ha **cassato con rinvio** la sentenza di secondo grado.

Seminario di specializzazione

# FORFETTARI E SEMPLIFICATI: LE REGOLE IN VIGORE NEL 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CRISI D'IMPRESA

---

### **Piano di risanamento**

di **EVOLUTION**

Il piano di risanamento è quello strumento con funzione di garantire il beneficio dell'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare salvaguardando, in questo modo, i nuovi rapporti economici tra l'impresa e i suoi fornitori, clienti, collaboratori e finanziatori che agiscono in modo attivo nell'operazione di risanamento, dagli effetti del successivo fallimento dell'imprenditore.

Al **piano di risanamento** di cui all'[articolo 67 comma 3, lettera d\) Legge fallimentare](#), detto comunemente anche "piano attestato", possono fare ricorso tutti gli imprenditori potenzialmente assoggettabili alla procedura del fallimento. In altre parole il presupposto soggettivo per ricorrere al piano di risanamento è rappresentato dalla condizione di imprenditore commerciale soggetto a fallimento ai sensi dell'[articolo 1 Legge fallimentare](#). Restano pertanto esclusi i soggetti ancorché insolventi e quindi non adempienti delle proprie obbligazioni, che non possiedono i requisiti di legge per essere dichiarati falliti.

Il piano di risanamento ha, sostanzialmente, la funzione di garantire il beneficio dell'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare salvaguardando, in questo modo, i nuovi rapporti economici tra l'impresa e i suoi fornitori, clienti, collaboratori e finanziatori che agiscono in modo attivo nell'operazione di risanamento, dagli effetti del successivo fallimento dell'imprenditore. Il piano dovrà identificare ed esporre nei termini più precisi possibili le operazioni che l'imprenditore intende porre in essere quando la crisi aziendale è ancora reversibile ed è ancora possibile ripristinare gli equilibri economici e finanziari che garantiscono la continuità aziendale.

Il piano di risanamento è un documento predisposto dall'imprenditore "in crisi", e viene affiancato ad un accordo sugli atti e operazioni attuative dello stesso tra il debitore ed i suoi principali *partners* economici e finanziari (tra cui, banche, società di leasing e di factoring, e, talvolta, i principali fornitori dell'impresa). L'obiettivo cui mira l'imprenditore tramite il piano e il relativo accordo è ottenere il consenso dei suddetti *partners* in merito all'opportunità di garantire la continuità aziendale e al relativo programma economico-finanziario.

La **Legge 155/2017** "*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*", con lo scopo di riformare la disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, detta al Governo i principi da rispettare nell'attuare la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, al fine di favorire l'accesso precoce alle procedure di ristrutturazione per anticipare l'emersione della crisi di impresa e di evitare la decozione definitiva. In particolare, la norma interviene anche sull'istituto dell'accordo di ristrutturazione

dei debiti, con l'intento, principalmente, di **ridurre le barriere di accesso**.

Con riferimento ai piani attestati di risanamento la legge delega si limita ad integrare la scarsa disciplina della Legge Fallimentare, stabilendo che:

- il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;
- sia imposto che la rinnovazione delle attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo e del piano.

*Nella [Scheda di studio](#) pubblicata in Evolution sono approfonditi i diversi aspetti della materia.*



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)